

GUIDA PER LA MALATTIA E LE CERTIFICAZIONI

NELLA POLIZIA DI STATO

...il Sindacato dei Poliziotti



CARATTERI ESSENZIALI DEL CERTIFICATO DI MALATTIA

IL CERTIFICATO MEDICO DEVE OBBLIGATORIAMENTE CONTENERE:

- dati identificativi del medico che lo ha refertato (cognome, nome e titolo accademico) e l'indicazione dell'eventuale struttura sanitaria pubblica o privata presso la quale opera il medico certificante;
- diagnosi;
- prognosi;
- data e luogo di compilazione;
- sottoscrizione da parte del medico.

Non possono essere accettati certificazioni mediche redatte genericamente su carta intestata di strutture sanitarie, che non rechino i dati identificativi del medico che le ha redatte.

Per il personale in regime di diritto pubblico, e quindi anche per gli appartenenti alla Polizia di Stato, rimane al momento vigente la certificazione sanitaria in forma cartacea: pertanto, gli appartenenti alla Polizia di Stato rappresentano al medico il proprio "status giuridico" ai fini del rilascio del **certificato in forma cartacea** e della esigenza che esso indichi esplicitamente la diagnosi e la relativa prognosi.

La certificazione deve essere redatta in maniera pienamente comprensibile, evitando abbreviazioni e acronimi e con calligrafia chiara, le eventuali correzioni devono essere siglate dal medico.

Le certificazioni di malattia telematiche rilasciate tramite portale INPS non dovrebbero essere utilizzate nei riguardi del personale della Polizia di Stato. Tuttavia, le stesse possono essere accettate a condizione che esse siano complete dei seguenti elementi: generalità del dipendente, diagnosi, prognosi, timbro e firma del medico.

Le certificazioni di malattia rilasciate da professionisti laureati in odontoiatria potranno essere convalidate solo se riportanti diagnosi di patologie dello specifico settore di attività.

...il Sindacato dei Poliziotti



COMUNICAZIONE DELLA MALATTIA

Ai sensi dell'art. 61 D.P.R. 28/10/1985 n. 782, il dipendente che per ragioni di salute non ritenga di essere in condizione di prestare servizio **deve darne tempestiva notizia al capo d'ufficio**, reparto o istituto da cui dipende, trasmettendo, nel più breve tempo possibile (immediatamente, successivamente alla materiale disponibilità), il certificato medico in originale, da cui risultino la diagnosi e la relativa prognosi.

In occasione della comunicazione dell'assenza per malattia, il dipendente è tenuto a comunicare all'Ufficio di appartenenza:

- l'organo che ha redatto il certificato;
- il domicilio presso il quale è fruita la malattia;
- l'istituto con il quale intende regolarizzare l'assenza (congedo straordinario o aspettativa per infermità)
- esistenza di cause di esclusione dall'obbligo di reperibilità per le visite di controllo da parte dell'Amministrazione.

Eventuali e immotivati ritardi nella presentazione e nella trasmissione della certificazione medica, imputabili al dipendente, possono costituire comportamenti passibili di sanzione disciplinare.

Se l'apposizione del visto ricorre durante il periodo di malattia, il medico della Polizia di Stato potrà esprimere parere tecnico sulla congruità tra giudizio diagnostico e prognosi clinica e prognosi clinica e lavorativa.

...il Sindacato dei Poliziotti



PROVVEDIMENTI MEDICO-LEGALI DI PERTINENZA DEI MEDICI DELLA POLIZIA DI STATO

I medici della Polizia di Stato, nell'ambito delle loro attribuzioni medico-legali, possono emettere provvedimenti di esenzione temporanea da specifiche attività di servizio nel caso di mansioni istituzionali per le quali non è prevista la sorveglianza medica.

Sono di esclusiva pertinenza del medico competente tutti i giudizi di idoneità alla mansione specifica, quando siano riferiti a condizioni o patologie correlate al rischio per il quale è stato previsto un apposito programma di sorveglianza medica.

...il Sindacato dei Poliziotti



FASCE ORARIE DI REPERIBILITÀ

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenza n. 16305 del 3/11/2023 ha accolto il ricorso avverso il Decreto ministeriale 17/10/2017 n. 206, concernente il “Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell’articolo 55 septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30/3/2001 n. 165” annullandolo nella parte in cui non armonizza la disciplina delle fasce orarie di reperibilità previste per i dipendenti pubblici e privati.

A seguito dell’annullamento e nelle more dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale o dell’eventuale riforma della sentenza del Tar Lazio, è intervenuta la circolare dell’INPS n. 4640 del 22/12/2023, con la quale è stato stabilito, previa consultazione del Dipartimento della funzione pubblica, che “nelle more dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale (...), le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici, fino a nuove disposizioni, dovranno essere effettuate nei seguenti orari: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi)”.

Pertanto, nella sopra richiamata fase transitoria e, comunque, sino a nuove disposizioni, anche **per i dipendenti della Polizia di Stato assenti per malattia, le fasce di reperibilità sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, compresi quelli non lavorativi e festivi.**

...il Sindacato dei Poliziotti



ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI RISPETTARE LE FASCE DI REPERIBILITÀ

Ai sensi del D.M. n. 206/2017 art. 4, sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30/12/1981 n.834, ovvero patologie rientranti nella tabella E del medesimo decreto;
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

...il Sindacato dei Poliziotti

